Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1936-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 88.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Agosti Tito, da Morrovalle (Macerata), tenente colonnello in s.p.e. comandante III gruppo bande armate della Somalia. — Incaricato di ricercare e catturare, con il suo gruppo, un nucleo nemico di oltre 400 armati comandato da un fitaurari e saldamente inquadrato da numerosi ufficiali, che da Dagamedò si dirigeva su Harrar, alla testa del proprio gruppo lo inseguiva e lo raggiungeva a 14 km. a nord di Farso. Impegnatolo in combattimento, riusciva dopo due ore di lotta accanica a distruggerlo uccidendone 200, catturando e disperdendo gli altri. Ufficiale valoroso, sempre pronto ad ogni esigenza di guerra, malgrado una grave mutilazione conseguita nella guerra italo-austriaca, esempio costante a tutti i suoi dipendenti di attaccamento al dovere, sprezzo del pericolo ed entusiasmo. — Farso-Harrar, ciclo operativo 16 aprile-8 maggio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bordoni Umberto, da Napoli, tenente colonnello nel V battaglione eritreo. — Ufficiale di provato valore, guidava il suo battaglione ed una batteria in aspro combattimento di retroguardia, contro forze soverchianti, in difficile posizione. Mercè le sagge disposizioni impartite, la colonna che egli proteggeva, potè sfilare al sicuro e senza perdite. Successivamente, sebbene ammalato e febbricitante, non lasciava il comando del battaglione che guidava, per una intera giornata, ad altro vittorioso combattimento. — Enda Manuel, 28 dicembre 1935-XIV, Zeban Chercatà, 20 gennaio 1936-XIV.

Citterio Corrado, da Torino, tenente colonnello in s.p.e. nel 5° gruppo battaglioni eritrei. — Comandante di un gruppo battaglioni eritrei, in due distinte azioni, lo conduceva con perizia e chiaro intuito tattico, contribuendo alla felice riuscita delle operazioni. Dimostrava altresì sprezzo del pericolo e valore personale. — Mai Bararus, 28 febbraio 1936-XIV.

Dispensa Giuseppe, da La Spezia, maggiore in s.p.e. nella I brigata eritrea. — Aiutante di campo di una brigata eritrea, in due combattimenti coadiuvava validamente ed intelligentemente il comandante. Nell'azione di Enda Mariam Manuè guidava personalmente una compagnia all'attacco di una forte posizione avversaria, concorrendo alla caduta della posizione stessa e alla cattura di numerosi prigionieri. — Mai Bararus, 28 febbraio 1936-XIV, Enda Mariam Manuè, 2 marzo 1936-XIV.

Duranti Enrico, da Montegabbione (Terni), tenente colonnello in s.p.e. nel III battaglione libico. — Animatore instancabile del suo battaglione impegnato quale perno di manovra lungo la direzione di un uadi fortemente presidiato da grossi reparti abissini, in due giorni di accanita lotta scardinava la resistenza avversaria catturando armi e prigionieri. Col suo ardimento infondeva fede e ammirazione nei suoi gregari. — Gianagobo, 16-17 aprile 1936-XIV.

Imbriani Francesco, da Novoli (Lecce), maggiore in s.p.e. nel VII battaglione eritreo. — Comandante di un battaglione di avanguardia fortemente impegnato in due combattimenti, dava prova di perizia, energia e capacità e infliggeva all'avversario gravi perdite. — Zona Manuè, 28 febbraio 1936-XIV, Enda Mariam Manuè, 2 marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Crispini Gaetano, da Argenta (Ferrara), maggiore in s.p.e. nella III brigata eritrea. — Aiutante di campo di una brigata eritrea, in una giornata di combattimento, prodigandosi nell'assolvimento delle sue funzioni, manteneva il collegamento tra le unità della brigata e, spingendosi arditamente verso le linee dell'avversario, forniva decisivi elementi al comando sulle forze nemiche, contribuendo al successo della vittoriosa giornata. — Govò Neverit, 25 dicembre 1935-XIV.

Molinero Giuseppe, da Ceva (Mondovì), colonnello nel 3° raggruppamento arabo-somalo. — Sempre presente nei punti più pericolosi della linea di combattimento fu continuo esempio di sprezzo del pericolo, di calma e di coraggio. — Elo Salei, 14-15 gennaio 1936-XIV.

Prigiotti Gennaro, da Campobasso, tenente colonnello nel I gruppo bande armate della Somalia. — Sempre pronto ad accorrere nei punti più pericolosi, fu continuo esempio di valore ai suoi dubat e colla sua brillante azione riuscì a garantire alla colonna una marcia celere e sicura. — Gogorù, 16 gennaio 1936-XIV.

Salerno Giovanni Battista, da Ostuni (Lecce), maggiore in s.p.e. comandante del VII battaglione arabo-somalo del 3° raggruppamento arabo-somalo. — Durante il combattimento di Elo Salei, avendo il proprio battaglione fortemente impegnato contro avversario protetto da ben muniti apprestamenti difensivi, con la sua costante presenza sulla linea di fuoco e il pronto intervento di rincalzi contro improvvisi e decisi contrattacchi nemici, dava esempio ai propri subordinati di calma, serenità e di sprezzo del pericolo. — Elo Salei, 13-15 gennaio 1936-XIV.

(453)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2480.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, che autorizza l'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte », di Venezia, a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, concernente l'autorizzazione all'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte », di Venezia, a promuovere ogni anno una Mostra internazionale d'arte cinematografica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2481.

Approvazione della convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la convenzione 21 maggio 1932 stipulata con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente, approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, convertito in legge 20 dicembre 1932, n. 1929, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, ultimo comma, di detta convenzione in base al quale la Società predetta ha assunto l'obbligo di costruire entro il primo quinquennio di esercizio della convenzione stessa, alcune navi per la stazza lorda complessiva di 30.000 tonnellate;

Ritenuta la opportunità di esonerare la Società di navigazione « Lloyd Triestino » dall'obbligo suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata il 15 dicembre 1936-XV con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) sedente in Trieste, che modifica quella del 21 maggio 1932 per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 9. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quella stipulata il 21 maggio 1932 con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) per l'esercizio di linee per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

PREMESSO

che con convenzione 21 maggio 1932, approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, convertito in legge 20 dicembre 1932, n. 1929, la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) sedente in Trieste, assunse l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente;

Che a termine dell'art. 3, ultimo comma di detta convenzione, la Società « Lloyd Triestino » si è obbligata a costruire entro il primo quinquennio di esercizio della convenzione stessa, alcune navi per la stazza lorda complessiva di 30.000 tonnellate;

Che per ragioni d'interesse generale si ritiene opportuno soprassedere alle costruzioni suddette;

FRA

il tenente generale ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni

E

i signori: on. ammiraglio conte Alfredo Dentice di Frasso fu Ernesto, presidente, e gr. uff. capitano Guido Cosulich fu Callisto, amministratore delegato della Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) sedente in Trieste, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

È stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della convenzione 21 maggio 1932, stipulata fra il Ministero delle comunicazioni e la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) sedente in Trieste, ed approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, convertito in legge il 20 dicembre 1932, n. 1929, è abrogato ad ogni effetto.

Art. 2.

E' ugualmente abrogato il comma 5° dell'art. 11 della convenzione suddetta.

Fatto a Roma in tre originali, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV.

p. Il Ministero delle comunicazioni:
Il Direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

p. La Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar):
ALFREDO DENTICE DI FRASSO — GUIDO COSULICH.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
BENNI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 2482.

Autorizzazione alle Casse scolastiche dei Regi istituti magistrali « Vittoria Colonna » e « Margherita di Savoia » di Roma, ad accettare una eredità.

N. 2482. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, le Casse scolastiche dei Regi istituti magistrali « Vittoria Colonna » e « Margherita di Savoia » di Roma, vengono autorizzate ad accettare, col beneficio dell'inventario, l'eredità della signora Emma Businelli, di cui al testamento olografo in data 30 ottobre 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1937 - *Anno XV.*

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2483.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento).

N. 2483. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2484.
Dichiarazione formale dei fini della « Confraternita del Gonfalone », in Mondavio (Pesaro).

N. 2484. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della « Confraternita del Gonfalone », in Mondavio, (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2485.
Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Forlì.

N. 2485. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Forlì:

1. Bertinoro - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario;
2. Bertinoro - Confraternita di S. Maria in Casticciano;
3. Civitella di Romagna - Confraternita della Beata Vergne della Suasia;
4. Montefiore - Confraternita della Beata Vergine della Misericordia;
5. Montefiorito - Confraternita del SS.mo Sacramento in S. Simeone.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2486.
Dichiarazione formale dei fini della « Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo e della Morte », in Morcone (Benevento).

N. 2486. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della « Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo e della Morte », in Morcone (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2487.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Benevento.

N. 2487. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Benevento:

1. Apice - Confraternita del SS.mo Rosario;
2. Foiano Valfortore - Confraternita di S. Maria della Libera del SS.mo Rosario;
3. Fragneto Monforte - Confraternita della Immacolata Concezione;
4. Vitulano - Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo in S. Croce.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 191.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della laguna di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 192.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 193.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale, e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI —
COBOLLI-GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 febbraio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca operaia palermitana - Palermo - e messa in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la sentenza del R. Tribunale civile di Palermo, sezione terza con le funzioni commerciali, in data 28 settembre 1936-XIV, con la quale viene dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti della Società anonima Banca Operaia Palermitana, avente sede in Palermo, via Giovanni da Procida n. 10;

Considerata pertanto la necessità di sciogliere e mettere in liquidazione la Banca Operaia Palermitana predetta, con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del capo dell'Ispettorato;

Decreta:

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Operaia Palermitana, società anonima avente sede in Palermo, via Giovanni da Procida n. 10, e la messa in liquidazione dell'azienda, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

(589)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 febbraio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri (Cosenza) e messa in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri (Cosenza), con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III del citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri (Cosenza) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

(591)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1937-XV.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Francesco Raffaele Adriano Vincenzo Iannicelli di Giovanni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Francesco Raffaele Adriano Vincenzo Iannicelli, nato ad Isernia il 14 giugno 1896 da Giovanni e da Marianna Trivellini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge suindicata;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Francesco Iannicelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 ottobre 1936 del Consiglio di Stato, sez. I, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Francesco Raffaele Adriano Vincenzo Iannicelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(621)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1937-XV.

Approvazione di alcune condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, che autorizza gli enti assicuratori ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 %;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni da adottarsi in applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, per l'assicurazione abbinata al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(497)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1937-XV.

Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, che autorizza gli enti assicuratori ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 %;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione della relativa tariffa e delle condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, da adottarsi in applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306:

a) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale, costituito in titoli del Prestito redimibile immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(498)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1937-XV.

Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Anonima Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, che autorizza gli enti assicuratori ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 %;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Anonima Vita » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della relativa tariffa e delle condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazione « Anonima Vita » con sede in Milano da adottarsi in applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306:

a) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale, costituito in titoli del Prestito redimibile immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(499)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1936-XIV.

Elenco delle ditte autorizzate al noleggio di pellicole cinematografiche ai sensi ed agli effetti della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143.

IL MINISTRO
PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Visto l'art. 4 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, sul credito cinematografico;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto Ministeriale 16 settembre 1935-XIII per l'attuazione della predetta legge;

Visto il parere favorevole della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Decreta:

Le seguenti ditte sono autorizzate al noleggio di pellicole cinematografiche ai sensi e agli effetti della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143:

S. A. Grandi Film (SANGRAF) - Verona, via Cesare Lombroso, n. 8.

Roma, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ALFIERI.

(581)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1937-XV.

Autorizzazione alla Commissione venatoria provinciale di Asti, sotto la propria responsabilità, ad effettuare nella zona di Ferrere (Asti), la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, in una zona della provincia di Asti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Asti è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare nella suddetta zona, dopo aver eventualmente preso accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento », istituito dalla Federazione cacciatori e dall'Ente assistenziale « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina » con sede in Roma, via Regina Elena, 86, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(585)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1937-XV.

Proroga del divieto di caccia disposto con decreto Ministeriale 17 settembre 1935 in una zona della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Alessandria, dell'estensione di ha. 407 circa, delimitata dai seguenti confini:

A nord, strada via Nuova e circonvallazione;

Ad est, strada provinciale Tortona-Garbagna;

Ad ovest, strada comunale Levaglia-strada Montagnola Superiore;

A sud, strada comunale di Berzano-strada di Rinerosio-torrente Grue;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Alessandria ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 settembre 1935, in una zona della provincia di Alessandria, delimitata come nelle premesse, s'intende prorogato fino al 31 dicembre 1938-XVII.

La Commissione venatoria provinciale di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(586)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Media dei cambi e dei titoli
del 4 marzo 1937 - Anno XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,93
Francia (Franco)	88,35
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5398
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,1485
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,67
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,90
Svezia (Corona)	4,7915
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,10
Id. 3,50 % (1902)	71,375
Id. 3,00 % (Lordo)	55,475
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,15
Rendita 5 % (1935)	90,95
Obbligaz. Venezie 3,50 %	89 —
Buoni novennali 5 % - Scad. 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,425
Id. id. 4 % - Id. 15-2-1943	91,85
Id. id. 4 % - Id. 15-12-1943	91,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 45.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50% n. 54631, di annue L. 28, intestato a Mongillo Rosa di Angelo, vedova di Longo Gerardo, domiciliata a Napoli.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito Pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 dicembre 1936 Anno XV

(36) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica del Trattato per la limitazione degli armamenti navali (Londra, 22 aprile 1930).

Addì 6 novembre 1936-XV è stato effettuato presso il Ministero britannico degli affari esteri il deposito della ratifica italiana della parte IV del Trattato per la limitazione degli armamenti navali (Londra, 22 aprile 1930).

(690)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di nuove ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 25 gennaio 1937-XV è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Lozzolo, provincia di Vercelli.

(623)

Si comunica che il giorno 19 gennaio 1937-XV, è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale a Quattropani, frazione del comune di Lipari, provincia di Messina, con collegamento all'ufficio telegrafico di Acquacalda.

(624)

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Istituto per le bonificazioni toscane e nomina del suo liquidatore.

Con decreto 24 febbraio 1937, n. 849 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con cui è stata approvata la deliberazione 12 ottobre 1936 dell'assemblea dell'Istituto per le bonificazioni toscane, concernente lo scioglimento dell'Istituto stesso e la nomina del suo liquidatore in persona del prof. Giovanni D'Achiardi, senatore del Regno.

(620)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'avv. Alessandro Raselli a componente del Consiglio provinciale di sanità di Siena.

Si comunica che con R. decreto 19 dicembre 1936 (registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1937, registro n. 1 Interno, il signor avv. Alessandro Raselli è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Siena nel triennio in corso 1935-37 in sostituzione del sig. avv. Anton Ferdinando Gamberucci.

(625)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca Fondiaria - Società anonima cooperativa - Roma - ad istituire una propria filiale in Velletri (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vista la domanda avanzata dalla Banca Fondiaria con sede in Roma, per essere autorizzata all'apertura di una filiale in Velletri;
Ritenuta l'opportunità di tale provvedimento;

Autorizza

la Banca Fondiaria, società anonima cooperativa con sede in Roma, ad istituire una propria filiale in Velletri.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(676)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Operaia Palermitana di Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Banca Operaia Palermitana, società anonima avente sede in Palermo, via Giovanni da Procida n. 10, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il signor cav. dott. Catalanotto Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Banca Operaia Palermitana, società anonima avente sede in Palermo, via Giovanni da Procida n. 10 ed i signori mons. Nicosia Emanuele, mons. Castellana Antonino e Mazzè Costantino sono nominati membri del comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati » rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(590)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri (Cosenza) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Goffredo Vito è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri (Cosenza) ed i signori Falcone Angelo, Fiorito Luigi e Dodaro Annunziato sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(592)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.